

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3187

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASCARI, CATALDI, SCANU**

Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale dei detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354

*Presentata il 1° luglio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Tutto quanto rappresenta per la mafia il possesso di un bene, denaro, ricchezza e capitale, diventa potere e prestigio. Il bene diviene simbolo del controllo del territorio perché serve a ricordare continuamente alla comunità locale la presenza dei proprietari ed il potere che sanno esercitare (...) occorre spezzare il legame esistente tra il bene posseduto ed i gruppi mafiosi, intaccandone il potere economico e marcando il confine tra l'economia legale e quella illegale ». Così scriveva Pio La Torre, sindacalista e parlamentare del Partito comunista italiano, nonché autorevole membro della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, nel 1982, poche settimane prima di essere assassinato da un commando mafioso. Pio La Torre che aveva già allora compreso la trasformazione in atto della mafia e il suo proiettarsi in una dimensione internazio-

nale, ovvero la globalizzazione delle attività criminali, sapeva bene come il denaro fosse il collante delle famiglie di Cosa nostra, tanto da farsi promotore della legge nota come « legge Rognoni-La Torre » (legge 13 settembre 1982, n. 646) che introdusse per la prima volta nel codice penale la previsione del reato di « associazione di tipo mafioso » di cui all'articolo 416-*bis* e la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili all'accumulazione illecita di capitali.

La legge n. 646 del 1982 mirava a colpire la mafia in ciò che aveva di più caro, il patrimonio, con i sequestri e le confische dei proventi economici delle attività criminali. La *ratio* ispiratrice di questa legge poggia su due aspetti fondamentali: la mafia è un'organizzazione criminale unitaria e i mafiosi temono più la perdita del patrimonio che la prigione.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha prodotto effetti « devastanti » sulla salute delle persone, ma anche sulla tenuta del sistema economico, creando una situazione che offre opportunità di espansione alla criminalità organizzata nel suo complesso. Questa è la premessa della relazione semestrale al Parlamento sull'attività svolta dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) relativa al I semestre 2020. I soldi del *Recovery Plan* non sono ancora arrivati, ma le mafie sono già attive e pronte a infiltrarsi negli affari generati dai fondi dell'Unione europea per la ricostruzione. Tre settori, in particolare, destano l'attenzione dei *boss* mafiosi: la sanità, le grandi infrastrutture digitali e la riconversione energetica.

In questo contesto occorre comprendere quali sono i mezzi più efficaci per contrastare il potere delle mafie che con la loro diffusione e la loro presenza inquinano l'economia di mercato e danneggiano le imprese oneste e la vita dei lavoratori e dei cittadini.

Il potere delle mafie e delle organizzazioni criminali si poggia sulla creazione di consenso sociale, sul controllo del territorio e sulla visibilità sociale e strategica.

La creazione di consenso sociale rappresenta un aspetto fondamentale per la sopravvivenza delle organizzazioni criminali mafiose, le quali generano consenso nei propri confronti inserendosi in un mercato legale, creando nuovi posti di lavoro e fornendo, quindi, un reddito a una parte della popolazione locale. Oltre al consenso delle fasce basse della popolazione, i gruppi criminali mirano ad aumentare il consenso presso gli altri imprenditori, i funzionari della pubblica amministrazione e i politici locali. Attraverso l'infiltrazione nell'economia legale, l'imprenditore mafioso ha, infatti, la possibilità di instaurare e rafforzare una fitta rete di rapporti con questi soggetti, creandosi un'immagine rispettabile e slegata dalle attività criminali.

Un'altra motivazione di investimento è il controllo del territorio, sia aumentando la propria influenza nelle aree a tradizionale presenza mafiosa, sia estendendola a nuove aree. Il controllo del territorio è strettamente legato al consenso sociale e

dipende dalla possibilità di stabilire una forma di controllo su un particolare settore economico dell'economia locale, ad esempio attraverso i rapporti con i fornitori, i dipendenti e l'amministrazione pubblica o attraverso la gestione di subappalti.

La visibilità sociale è strategica sia per creare consenso sociale, sia per controllare il territorio.

Tra i compiti istituzionali attribuiti a un componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, qual è la prima firmataria della presente proposta di legge, vi è quello di verificare lo stato di attuazione degli strumenti legislativi di contrasto alle mafie, tra cui quello del regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di proporre e sollecitare le iniziative di carattere legislativo che si ritengono necessarie per rafforzarne l'efficacia.

Alla data del 31 dicembre 2020 risultano presenti 759 soggetti sottoposti al citato regime speciale (secondo la relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2020).

Nonostante alcuni capimafia siano sottoposti a tale regime, spesso gli organi di informazione rilevano che molti di loro sarebbero liberi di gestire i propri affari dal carcere e dare ordini ai loro affiliati in stato di libertà, incrementando così la loro capacità economico-patrimoniale e quella dell'associazione di riferimento. Di fronte a questi episodi ci si chiede come sia possibile che avvenga tutto ciò, considerate le « maglie strette » del cosiddetto « regime del carcere duro », di cui al comma 2 del citato articolo 41-*bis*, che fin dalla sua introduzione, durante gli anni delle stragi di mafia, si è posto l'obiettivo di congelare la *leadership* degli esponenti di primo piano delle organizzazioni criminali, recidendo il rapporto tra il carcere e l'esterno.

Il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* rappresenta uno strumento fondamentale che merita una costante attenzione, specie in questo attuale momento storico.

Nell'ambito di un'efficace politica antimafia, un ruolo certo e importante deve essere attribuito non solo all'aspetto sanzionatorio della pena, ma anche ai meccanismi che sono in grado di spezzare, concretamente, il legame esistente tra il singolo e l'associazione criminale di appartenenza, affinché si possa rendere effettiva la funzione intimidatrice e deterrente della pena. Tra questi meccanismi, uno è quello di effettuare delle verifiche sulla posizione economico-patrimoniale dei soggetti sottoposti al regime speciale attraverso le quali riuscire a comprendere se la capacità economico-patrimoniale degli stessi e delle associazioni di riferimento abbia subito dei consistenti incrementi, anche durante la detenzione, dai quali poter desumere che gli esponenti di spicco delle mafie continuano a esercitare il loro potere anche dall'interno allo scopo di intervenire immediatamente e di recidere il loro legame economico con l'esterno.

Alla luce delle considerazioni esposte, riteniamo necessario e urgente presentare questa proposta di legge, composta da un solo articolo, con il quale si propongono alcune modifiche ai commi 1 e 3 dell'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, al fine di rafforzare gli strumenti legislativi di intervento contro la criminalità mafiosa.

Tali modifiche consentono di rendere applicabili le « verifiche della posizione fiscale, economica e patrimoniale » di cui allo stesso articolo 25 anche ai soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, consentendo:

1) di estendere gli accertamenti al coniuge, ai figli e a coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti detenuti o internati nonché alle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni, del cui patrimonio gli stessi soggetti risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero dei quali siano amministratori o ne determinino in qualsiasi modo scelte e indirizzi;

2) ai militari del Corpo della Guardia di finanza di avvalersi dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto

legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 19, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché di quelli attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2011, n. 231.

Si ritiene, inoltre, necessario – al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche nei confronti dei soggetti destinatari di un provvedimento di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 – integrare il comma 3 del citato articolo 25 nel senso di prevedere la trasmissione di una copia del decreto del Ministro della giustizia di adozione del citato regime speciale di detenzione al competente Nucleo di polizia economico-finanziaria, similmente a quanto previsto dal medesimo comma 3 in relazione alle sentenze e ai provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione.

Lo scopo che ci si prefigge con la presente proposta di legge è quello di impedire che i membri di vertice in stato di detenzione speciale si sentano dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 possano continuare a controllare le attività illecite di carattere economico dell'organizzazione impartendo, dall'interno del carcere, ordini e direttive agli affiliati in stato di libertà.

L'estensione della verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale di cui all'articolo 25 della legge n. 646 del 1982 anche ai soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 rappresenterebbe uno strumento importante per la funzione deterrente che essa avrebbe, in quanto consentirebbe di indebolire la capacità economico-patrimoniale delle mafie recidendo, al contempo, il legame tra l'associazione criminale e i suoi affiliati, che non avrebbero la possibilità di continuare a gestire il patrimonio economico-finanziario dei loro capi, soggetti a verifica ai sensi del novellato articolo 25. Infine, si fornirebbe agli organi investigativi e alla magistratura un ulteriore fondamentale mezzo di supporto nella lotta alla criminalità mafiosa a cui essi sono dediti tutti i giorni.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « nei cui confronti » sono inserite le seguenti: « sia stato adottato il decreto di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, »;

*b)* al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Copia del decreto di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al citato comma 1 ».

